



Comune di Marsala

Medaglia d'oro al valore civile
Sportello Unico per le Attività Produttive – Edilizia Privata

PROVVEDIMENTO N. 3667 DEL 08.05.2024

Di conclusione con esito positivo della procedura di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale ai sensi dell'art.5 del D.P.R. N°357/97 e ss.mm.ii.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE E URBANISTICA

VISTA la richiesta presentata in data 01/12/2022 prot. 127873, dalla Ditta RALLO GIUSEPPE MASSIMO nato a Erice il 24/02/1975 residente in Marsala C.da Birgi Vecchi, 436 – CF. RLLGPP75B24D423X – (settore commerciale), finalizzata all'attivazione della procedura di verifica (screening) di Incidenza ed art.5 del D.P.R. N°357/97 del D.A. n. 36 del 14/02/2022 e D.A. n. 237 del 29/06/2023 (Fase1) per il progetto denominato **“Collocazione di un chiosco e un pergolato con struttura precaria a carattere stagionale per la diretta fruizione della riserva e somministrazione e vendita di alimenti e bevande”**

VISTA la documentazione a corredo della sopra citata richiesta;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'interno della zona SIC ITA 010021 Saline di Marsala;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'interno della zona ZPS ITA 010028 Stagnone di Marsala e Saline di Trapani – Area Marina e terrestre;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'esterno della zona SIC ITA 010026 Fondali dell'isola dello Stagnone di Marsala, con distanza di mt. 10,00;

RILEVATO che il sito interessato dall'intervento ricade all'esterno della zona SIC ITA 010001 Isole dello Stagnone di Marsala, con distanza di mt. 1.150,00;

VISTI gli interventi in progetto, da eseguire nell'immobile sito in Marsala nella **C.da Birgi Vecchi** sul lotto censito N.C.T. di Marsala al foglio di mappa n. 7 particelle n. 193, che prevede: **“Collocazione di un chiosco e un pergolato con struttura precaria a carattere stagionale per la diretta fruizione della riserva e somministrazione e vendita di alimenti e bevande”**;

VISTA la Direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche;

VISTA la Direttiva 2009/147/UE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

VISTA la Direttiva 2011/92UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13/12/2011, come modificata dalla Direttiva 2014/42/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16/04/2014, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

VISTO il D.P.R. 8 settembre 1997 n. 357, **“Regolamento recante attuazione della Direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli Habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della**

fauna selvatica” come modificato/integrato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n.120 e dal D.P.R. 5 luglio 2019, n.102;

VISTO il D.M. 17 ottobre 2007, recante “*Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciale di Conservazione (ZPC) e Zone di Protezione Speciali (ZPS)*”, successivamente modificato dal D.M. 22 gennaio 2009;

VISTE le Linee Guida Nazionali per la Valutazione di Incidenza approvate dalla Conferenza Stato Regioni nel corso della seduta del 28 novembre 2019 e pubblicate sulla G.U. n.303 del 28 dicembre 2019;

CONSIDERATO che le suddette Linee Guida “*costituiscono lo strumento di indirizzo per l’attuazione, a livello nazionale di quanto disposto dall’art.6, paragrafi 3 e 4, della Direttiva n. 92/43/CEE del Consiglio del 21/05/1992, indicando criteri e requisiti comuni per l’espletamento della procedura di valutazione di Incidenza (VincA), di cui all’art.5 del Decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120*”;

VISTO il Decreto Lgs 3 aprile 2006 n.152 e successive modifiche ed integrazioni, recante “*Norme in materia ambientale*”;

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n.13 articolo 1 “*Disposizioni in favore dell’esercizio di attività economiche in siti SIC e ZPS*”;

VISTO il D.A. n. 36 del 14/02/2022 con la quale è stato abrogato il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007, “*Prime disposizioni d’urgenza relative alla modalità di svolgimento delle valutazioni di richiesta ai sensi dell’art.5, comma 5, del D.P.R. 8 settembre 1997 n.357 e ss.mm.ii.*”;

VISTO il D.A. n. 237 del 29/06/2023 “*sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14/02/2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida Nazionali sulla valutazione di incidenza (VIncA)*”;

CONSIDERATO che, secondo quanto disposto dall’art.1, comma 1, della Legge Regionale n.13/07, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza, previste dall’art.5 del D.P.R. 8 settembre 1997 n.354, sono attribuite ai Comuni nel cui territorio insistono i siti SIC e ZPS;

VISTO il parere favorevole espresso da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Trapani con nota del 15/01/2024 prot. n. 3089;

VISTO il bonifico bancario effettuato da Rallo Giuseppe Massimo in data 19/04/2024 di € 2.000,00 quali spese di istruttoria art. 91, comma 3 della L.R. 9/2015;

VISTO il parere favorevole espresso in data 27/03/2024 dall’Organismo Consultivo per le valutazioni di incidenza ai sensi dell’art.1 comma1 della Legge Regionale n°13 del 08/05/2007, con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- Sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione delle emissioni acustiche per limitare il disturbo alla fauna, anche mediante l’impiego di mezzi ed attrezzature specifici dotati di idonei dispositivi;
- Dovrà essere adottato ogni accorgimento necessario a ridurre la emissione di polveri nella fase di cantiere e di gestione;
- Le essenze arboree e/o arbustive afferenti alla vegetazione autoctona, eventualmente presenti nell’area, dovranno essere salvaguardate;
- Le essenze vegetali di tipo floristiche e/o palme, anche autoctone, dovranno essere collocate in vaso;
- Gli impianti di scarico e di smaltimento reflui dovranno rispondere alle vigenti normative igienico sanitarie e dovrà comunque essere esclusa qualunque dispersione nel terreno;

- I percorsi interni al lotto potranno essere realizzati esclusivamente con la terra battuta, senza apportare alcuna alterazione cromatica del suolo e senza alcuna aggiunta di inerti, ghiaia ecc.;
- Restano escluse eventuali fonti sonore, non previste in progetto;
- In assenza di un progetto esecutivo illuminotecnico, qualsiasi illuminazione dovrà essere a luce calda e posta solamente sul chiosco, sul pergolato e sul percorso di accesso, mediante corpi illuminanti che non producano inquinamento luminoso;
- Le pavimentazioni del chiosco e della veranda dovranno essere sollevate rispetto al piano campagna.

VISTA l'istruttoria effettuata dal Responsabile del Procedimento in data 29/04/2024 con apposito Format Screening di VincA (All. 3), con la quale ha espresso parere con esito positivo dello Screening (Fase 1) condiviso dal Funzionario Direttivo Ing. Irene Trapani;

RITENUTO che il progetto così come proposto non determina incidenza significativa, ovvero non pregiudicherà il mantenimento dell'integrità del sito con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione di habitat e specie;

RITENUTO di poter disporre assoluta con esito positivo la procedura di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (fase 1), ai sensi dell'art. 9 del D.A. n. 36 del 14/02/2022, che ha abrogato il D.A. n. 53 del 30/03/07 e ss.mm.ii., per il progetto denominato ***“Collocazione di un chiosco e un pergolato con struttura precaria a carattere stagionale per la diretta fruizione della riserva e somministrazione e vendita di alimenti e bevande”***;

FATTI SALVI i vincoli e gli obblighi derivanti da ogni altra disposizione di legge e senza pregiudizio di eventuali diritti di terzi;

DETERMINA

- Conclusa con esito positivo la procedura di Screening della Valutazione di Incidenza Ambientale (Fase 1), ai sensi dell'art.5 del D.P.R. N°357/97 e ss.mm.ii., secondo le modalità previste dell'art. 9 del D.A. n. 36 del 14/02/2022, per il progetto denominato ***“Collocazione di un chiosco e un pergolato con struttura precaria a carattere stagionale per la diretta fruizione della riserva e somministrazione e vendita di alimenti e bevande”***;
- Sia in fase di cantiere che in fase di esercizio dovranno essere adottate idonee misure di mitigazione delle emissioni acustiche per limitare il disturbo alla fauna, anche mediante l'impiego di mezzi ed attrezzature specifici dotati di idonei dispositivi;
- Dovrà essere adottato ogni accorgimento necessario a ridurre la emissione di polveri nella fase di cantiere e di gestione;
- Le essenze arboree e/o arbustive afferenti alla vegetazione autoctona, eventualmente presenti nell'area, dovranno essere salvaguardate;
- Le essenze vegetali di tipo floristiche e/o palme, anche autoctone, dovranno essere collocate in vaso;
- Gli impianti di scarico e di smaltimento reflui dovranno rispondere alle vigenti normative igienico sanitarie e dovrà comunque essere esclusa qualunque dispersione nel terreno;
- I percorsi interni al lotto potranno essere realizzati esclusivamente con la terra battuta, senza apportare alcuna alterazione cromatica del suolo e senza alcuna aggiunta di inerti, ghiaia ecc.;
- Restano escluse eventuali fonti sonore, non previste in progetto;

- In assenza di un progetto esecutivo illuminotecnico, qualsiasi illuminazione dovrà essere a luce calda e posta solamente sul chiosco, sul pergolato e sul percorso di accesso, mediante corpi illuminanti che non producano inquinamento luminoso;
- Le pavimentazioni del chiosco e della veranda dovranno essere sollevate rispetto al piano campagna.
- Il presente provvedimento è rilasciato esclusivamente per gli aspetti di natura ambientale di cui al D.P.R. 03/09/1997 n°357 e ss.mm.ii e solo per le opere indicate negli elaborati progettuali trasmessi a questo Ufficio;
- Il proponente è onerato, prima dell'inizio dei lavori, di acquisire ogni altra autorizzazione, concessione, parere o nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione delle opere;
- Copia del presente provvedimento dovrà essere trasmesso all'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente – Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Trapani – Servizio 16;

Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente nell'Albo Pretorio on line di questo Ente ed ha validità di anni 5 (cinque).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della regione Siciliana entro il termine di giorni 120 (centoventi) dalla medesima pubblicazione.

Il Responsabile del Procedimento
(Geom. Antonino Angileri)

Il Funzionario Direttivo
(Ing. Irene Trapani)

Il Dirigente
(Ing. Pier Benedetto Mezzapelle)